# DELIBERAZIONE 2 OTTOBRE 2014 476/2014/R/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE DISCIPLINA IN MATERIA DI MOROSITÀ NEI MERCATI RETAIL DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 2 ottobre 2014

#### VISTI

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture, (di seguito: Direttiva 2005/89/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);

- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di "Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE" (di seguito: decreto legislativo 21/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e per il sistema idrico (di seguito l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 144/07) e, in particolare, il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 04/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 e in particolare l'Allegato A, recante" Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e successive modifiche ed integrazioni" (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 219/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e in particolare l'Allegato A, recante "Testo integrato morosità gas e successive modifiche ed integrazioni" (TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11) e l'Allegato A, recante "Testo Integrato Monitoraggio Retail e successive modifiche ed integrazioni" (TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 99/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 201, 301/2012/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 e successive modifiche ed integrazioni" (TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 285/2014/R/com.

## **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il bilanciamento, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- con il TIV e il TIVG, l'Autorità ha definito rispettivamente la disciplina relativa ai servizi di maggior tutela e di salvaguardia per il settore elettrico e ai servizi di tutela e di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di default) per il settore del gas naturale;
- con le deliberazioni ARG/elt 4/08 e ARG/gas 99/11, l'Autorità ha definito tra l'altro, rispettivamente per il settore elettrico e per il settore del gas naturale, la disciplina relativa ai casi di mancato pagamento del cliente finale nei confronti dell'esercente la vendita, dettagliando gli obblighi in capo ai soggetti coinvolti, vale a dire l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione;
- con la deliberazione ARG/elt 191/09 l'Autorità ha istituito, relativamente al settore elettrico, il sistema indennitario la cui disciplina è stata successivamente modificata ed integrata con le deliberazioni ARG/elt 219/10 e 99/2012/R/eel;
- in occasione della Presentazione della Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta 2013, il Presidente dell'Autorità ha evidenziato come il fenomeno della morosità riferita alla fatture di energia elettrica e gas naturale da parte delle imprese e delle famiglie, sia, da un lato, la manifestazione delle sofferenze correlate alla crisi economica ma anche, dall'altro, il risultato di comportamenti opportunistici di alcuni soggetti comunque difficili da isolare. Appare quindi preminente prevedere che gli interventi regolatori per affrontare tale problematica debbano, da un lato, tutelare i clienti in effettivo stato di difficoltà economica per "evitare ad un tempo le "facili" sospensioni del servizio da parte dei fornitori" e, dall'altro, "confinare i comportamenti opportunistici e le "facili" morosità";
- le informazioni raccolte dall'Autorità nell'ambito del monitoraggio *retail*, ai sensi del TIMR, nonché tramite le attività propedeutiche al riconoscimento della remunerazione spettante ai soggetti che svolgono i servizi di tutela (maggior tutela e servizio di tutela gas) hanno evidenziato l'aggravarsi del fenomeno dei mancati pagamenti, da parte dei clienti finali, delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica e gas naturale (di seguito: morosità);
- alcune Associazioni di operatori e diversi esercenti la vendita, operanti nell'ambito dei suddetti mercati, hanno, a più riprese, portato all'attenzione dell'Autorità l'acuirsi del fenomeno della morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, evidenziando che il sopramenzionato fenomeno sta assumendo dimensioni particolarmente rilevanti;

- per contro, svariate Associazioni dei consumatori hanno segnalato all'Autorità la necessità di tutelare maggiormente i clienti finali che, anche in ragione dell'attuale situazione di crisi economica, si trovano in condizioni di morosità; in tal senso è stato richiesto di aumentare le tutele e gli strumenti a disposizione di tutti i clienti finali, al fine di evitare la sospensione della fornitura;
- gli interventi dell'Autorità in tema di morosità hanno la finalità di garantire, al venditore, di effettuare una migliore gestione e tutela del proprio credito, tutelando, al contempo, il cliente finale contro eventuali azioni improprie dei venditori, al fine di attribuire il più possibile gli oneri della morosità ai clienti che generano tali oneri; in particolare, il venditore deve poter disporre di strumenti efficaci, che comportano anche il coinvolgimento delle imprese di distribuzione, finalizzati, in particolare, a contrastare potenziali pratiche opportunistiche dei clienti finali e le morosità indipendenti dalle effettive difficoltà economiche dei medesimi, in ragione del fatto che la migliore gestione del credito ha un impatto positivo sul potenziale sviluppo della concorrenza nel mercato *retail* ed effetti positivi, in termini di riduzione dei prezzi, per tutti i clienti finali.

## RITENUTO OPPORTUNO:

 avviare un procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti regolatori, che modifichino e integrino l'attuale disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e nel gas naturale, al fine di tenere conto dell'acuirsi del fenomeno medesimo e di attribuire il più possibile gli oneri della morosità ai clienti che generano tali oneri, tutelando i clienti finali contro eventuali azioni improprie del venditore

#### **DELIBERA**

- 1. di avviare un procedimento per la modifica e l'integrazione dell'attuale disciplina relativa alla morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e nel gas naturale, che preveda l'adozione di strumenti volti a:
  - a. ridurre l'impatto della morosità sui clienti finali che non generano l'onere, confinando potenziali comportamenti opportunistici di altri clienti e imputare correttamente l'onere da essa derivante ai clienti che lo generano, limitando il costo complessivo per il sistema;

- b. incentivare il corretto ed efficiente comportamento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella fornitura di energia elettrica e gas naturale e nelle procedure relative alla sospensione della fornitura in caso di morosità;
- c. garantire, ai clienti finali, maggiore certezza delle tempistiche e delle procedure in caso di morosità, nonché della messa a disposizione delle informazioni ad essa rilevanti;
- d. omogeneizzare ulteriormente la disciplina relativa alla morosità relativa agli inadempimenti dei clienti finali, per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- 2. di attribuire la responsabilità del procedimento, di cui al precedente punto 1, al Direttore della Direzione Mercati, prevedendo che il procedimento si concluda entro il mese di marzo 2015, anche per fasi successive, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e le valutazioni tecniche;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 ottobre 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni